

ATTUAZIONE DELLA IV DIRETTIVA- 26 MAGGIO 2017 ORE 07:11

## Sanzioni antiriciclaggio: cosa cambia?

*Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima, e Barbara Ogliaruso - Avvocato, Loconte & Partners*

Il testo finale del decreto attuazione della IV direttiva antiriciclaggio - che ha raccolto gran parte delle condizioni poste nei pareri delle Commissioni di Camera e Senato - non sembra aver recepito le auspiccate modifiche relative all'impianto sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette: le nuove regole, infatti, prevedono l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura fissa (3.000 euro) nei casi di violazione dell'obbligo di segnalazione da parte dei soggetti obbligati e di una sanzione amministrativa a misura fissa (da 30.000 a 300.000) nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime. Le sanzioni si applicheranno a tutti i soggetti obbligati, diversi da quelli di cui all'art. 62 (intermediari bancari e finanziari).

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto di recepimento della direttiva(UE) 2015/849, c.d. **IV direttiva antiriciclaggio**.

Il Governo, come si auspicava, ha accolto gran parte delle condizioni poste nei pareri delle Commissioni di Camera e Senato pronunciati, rispettivamente, lo scorso 4 e 9 maggio.

### Leggi anche

- [Antiriciclaggio: recepimento della IV direttiva alle battute finali](#)
- [Antiriciclaggio: segnalazioni tardive da eliminare](#)
- [Antiriciclaggio: società fiduciarie senza obblighi di adeguata verifica rafforzata](#)
- [Antiriciclaggio: arriva l'ok delle Commissioni del Senato](#)

Tuttavia, per quanto concerne l'**impianto sanzionatorio**, non sembra che siano state recepite tutte le indicazioni contenute nei pareri parlamentari.

In particolare, per quanto riguarda l'inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di **segnalazione delle operazioni sospette**, le Camere avevano chiesto la riformulazione dei commi 1 e 2 dell'art. 58 di talché, nel caso in cui i soggetti obbligati (diversi da quelli di cui all'art. 62, ossia intermediari bancari e finanziari e revisorii) avessero omesso "in modo **grave o ripetuto o sistematico**" la segnalazione delle operazioni sospette ai sensi dell'art. 35, la sanzione amministrativa pecuniaria sarebbe stata applicata in misura "fissa" (da 3.000 euro a 1 milione di euro, e comunque non superiore al 40% del valore dell'operazione sospetta).

L'art. 58 comma 1 del testo approvato in Consiglio dei Ministri, invece, prevede ora una sanzione amministrativa in **misura fissa pari a 3.000 euro**, salvo solo che il fatto non costituisca reato.

Anche per quanto concerne l'ipotesi di **violazioni gravi, ripetute o sistematiche** ovvero **plurime**, è stata introdotta una sanzione amministrativa in misura fissa da 30.000 euro a 300.000 euro - temperata in base alla gravità della violazione- in sostituzione di quella precedentemente prevista pari ad "almeno un milione di euro ovvero al doppio del vantaggio conseguito".

Nel testo finale del decreto, inoltre, si legge che la **gravità della violazione** sarà determinata tenuto conto di alcuni parametri indicati dalla norma stessa, quali ad esempio: "a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo [...]; c) della rilevanza e dell'evidenza dei motivi di

sospetto, avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado di incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente; d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti (non corretti)" e così via.

Per amor di completezza, precisiamo che tali misure non troveranno applicazione nel caso di **intermediari bancari e finanziari**.

Come noto, da anni è in corso un processo di **riparametrazione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio** volto, soprattutto, a:

- favorire la collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti e
- mitigare la portata delle sanzioni da applicare.

In effetti - coerentemente a quanto prescritto dalla direttiva europea - il testo definitivo di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, ha disegnato un sistema sanzionatorio basato su **misure altamente dissuasive** le quali, tuttavia, almeno per quanto concerne la responsabilità amministrativa del personale degli enti tenuti ad effettuare le segnalazioni di operazioni sospette, non tengono fede a quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Sul punto, infatti, Camera e Senato avevano chiesto che le sanzioni per omessa segnalazione venissero applicate alle **sole persone giuridiche**, ritenendo che, qualsiasi eventuale sanzione applicata al dipendente/persona fisica, sarebbe risultata economicamente insostenibile e sproporzionata rispetto alla condotta negligente dello stesso.

A sostegno di quanto sopra, infatti, Camera e Senato avevano richiamato il principio contenuto nella legge delega relativo alla necessità di "**graduare** l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative, tenuto conto della natura di persona fisica o giuridica del soggetto cui è ascrivibile la violazione" e chiesto al Governo di modificare l'impianto sanzionatorio relativo ai soggetti obbligati diversi dagli intermediari bancari e finanziari.

Tuttavia, come si evince dall'art. 58, comma 3 del testo finale entrato in Consiglio dei Ministri, resta ferma l'applicazione della sanzione amministrativa anche al **personale degli enti** (intermediari bancari e finanziari, tra cui banche e società fiduciarie ex art. 106 TUB) che abbiano omesso di effettuare la segnalazione di operazione sospetta.

L'attuale formulazione del comma 3 recita infatti: "La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 e responsabile, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta".

Ma vi è di più. Rispetto al testo approvato in esame preliminare il 23 febbraio 2017, infatti, l'**ambito soggettivo** di applicazione di tale sanzione è stato addirittura **esteso**, ricomprendendo ora anche il personale delle società fiduciarie di cui alla legge n. 1966/1939, che risultava invece escluso nella formulazione precedente.

In ultimo, anche con riferimento all'art. 56, rubricato "Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione", le Camere avevano chiesto al Governo un significativo aggiustamento.

Ebbene, il Consiglio dei Ministri ha accolto l'indicazione di Camera e Senato e provveduto all'eliminazione della disposizione che prevedeva la **triplicazione** (nel minimo e massimo edittali) delle **sanzioni amministrative pecuniarie** "nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche".

In chiusura, si segnala che i rilievi svolti attengono al testo entrato in Consiglio dei Ministri, il quale potrebbe aver subito ulteriori modifiche; pertanto, non ci resta che attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

